



START UP BASE

CORSO DOGANALE

A cura di dott.ssa Barbara Ceconato

- Chi è la dogana e le sue funzioni
- Il dichiarante e la responsabilità diretta e indiretta
- Il fascicolo elettronico doganale
- Cos'è il DAE e come funziona il sistema informatico AES
- Come si legge la dichiarazione doganale e i codici utilizzati
- Il nuovo layout dei tracciati informatici di importazione: prospetto di svincolo, sintesi e contabile ai fini IVA
- L'MRN e la verifica dell'uscita delle merci
- I 4 elementi dell'accertamento doganale (cenni): qualità, quantità, origine e valore doganale

A cura di
dott.ssa Barbara Ceconato

**ELENCO
ARGOMENTI**

CHI E' E LE FUNZIONI DELLA DOGANA

La dogana è un ufficio pubblico preposto al controllo delle merci, in entrata e in uscita dal territorio italiano.

La sua funzione è:

- **lottare contro le frodi**, fiscali e sui dazi doganali, da parte di imprese e di privati cittadini
- **tutelare gli interessi economici nazionali e unionali**, applicando dazi a merci concorrenti e generando entrate fiscali
- **tutelare i consumatori** da prodotti potenzialmente pericolosi per la salute
- contribuire, attraverso i controlli e la verifica dei rischi, alla **lotta contro la criminalità organizzata** e contro il **terrorismo**, contrastando il traffico di esseri umani, droga, armi e merci contraffatte
- **contrastare il commercio illegale** di specie animali e vegetali a rischio di estinzione

In Italia, tale funzione è svolta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) istituita con D. Lgs.vo n. 300 del 30 luglio 1999, sotto la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it/>), attualmente retto dal Ministro Aldo Urso, in carica dal 22 ottobre 2022.

E' appena il caso di ricordare, che in Europa, tra i 27 Stati Membri, vige l'unione doganale, la libera circolazione delle merci, persone e capitali e l'applicazione di un dazio comune per le merci in entrata da Paesi Terzi (Extra UE).

Ogni Stato può imporre delle restrizioni commerciali mediante il 10[^] e 11[^] numero della TARIC (codice doganale delle merci).

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA SPEDIZIONE

- **Il dichiarante:** è la figura che materialmente **compila e trasmette la dichiarazione in dogana**, dev'essere in possesso del **mandato, alla rappresentanza diretta o indiretta**. Nel nuovo CDU, il dichiarante può essere qualsiasi persona, stabilita nel territorio dell'UE, nominata dall'Azienda esportatrice affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previste dalla normativa (es: il dipendente, un doganalista, una società privata autorizzata a curare pratiche doganali **o chi è in possesso del contratto di mandato**; si fonda sul contratto di rappresentanza art. 5 comma 6 CDU e art. 1703-1705 CC);
- **Lo spedizioniere doganale o doganalista:** è il professionista abilitato dalla patente di doganalista rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, iscritto all'Albo professionale istituito con L. 22.12.1960, n. 1612, **cura l'evasione le pratiche doganali e controlla i documenti** per le merci che devono attraversare la frontiera;
- **Lo spedizioniere:** è la figura che **si occupa di organizzare il trasporto** delle merci, da un punto a un altro, entro i tempi ed il prezzo concordato. **Conclude il contratto di trasporto con il vettore più idoneo**, gli spostamenti e i trasferimenti di beni (contratto di spedizione art. 1737 del Codice Civile);
- **Il vettore:** è la figura che **si impegna a trasferire materialmente la merce** da un luogo ad un altro. (contratto di trasporto art. 1678 del Codice Civile);
- **L'autista:** è la persona che materialmente **guida il camion**.

INFORMAZIONI MINIME DEL CONTRATTO DI MANDATO

In merito alla **durata**, vi sono due tipi di mandato: **generale**, cioè per un periodo di tempo, generalmente da uno a 5 anni, o **speciale**, con riferimento alla singola operazione. A prescindere dall'ampiezza temporale conferita, dovranno risultare le seguenti informazioni **minime**:

- generalità dell'Azienda, legale rappresentante, sede legale PI, etc. e del dichiarante;
- poteri del mandatario e tipo di rappresentanza, diretta o indiretta, attribuita;
- elenco della documentazione fornita;
- tipo di operazione/i doganale/i che saranno oggetto dell'incarico;
- descrizione, in maniera chiara ed inequivocabile, della merce oggetto dell'operazione/i;
- recesso delle parti e foro competente in caso di controversia;

Inoltre l'associazione spedizionieri consiglia di inserire nel mandato all'importazione la dicitura "si dichiara che l'importo esposto nella fattura corrisponde al valore transazione, cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare".

Il **dichiarante**, che riceve il mandato a compilare e inviare la dichiarazione doganale, è responsabile per:

- l'esattezza delle **informazioni** figuranti nella dichiarazione;
- l'autenticità e l'esistenza dei **documenti** che corredano la dichiarazione;
- l'osservanza di tutti gli **obblighi** inerenti al vincolo delle merci al regime considerato.

IL CONTRATTO DI MANDATO

Il contratto di mandato può essere stipulato con o senza rappresentanza.

- Il **mandato con rappresentanza** – equivalente alla **rappresentanza diretta** box 14, con codice 2 – si ha quando l’Azienda conferisce al mandatario il potere di rappresentarla, cioè di manifestare per lei una certa volontà di fronte ai terzi, **in suo nome e per suo conto**. Di conseguenza, gli effetti degli atti giuridici da lui compiuti, ricadranno direttamente sull’Azienda, quindi sul **mandante**. L’Azienda rilascia la procura, i documenti e il mandato;
- Il **mandato senza rappresentanza** - equivalente alla **rappresentanza indiretta** box 14, con codice 3 - si ha quando il l’Azienda trasferisce il potere di agire **per suo conto ma non in suo nome**. Il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante e in nome proprio, con la conseguenza che gli effetti degli atti giuridici da egli posti in essere ricadranno su di lui e dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato. L’Azienda rilascia i documenti e il mandato;
- Il contratto di mandato con rappresentanza indiretta è una maggiore tutela per l’Azienda, ed è preferibile rispetto alla rappresentanza diretta. In questo caso i responsabili di fronte all’Ufficio doganale per il pagamento del dazio sono due: il dichiarante e l’Azienda.

DEFINIZIONE DI OBBLIGAZIONE DOGANALE

E' l'obbligo dell'importatore a **corrispondere l'importo dei diritti doganali e delle altre imposte indirette**, risultanti dalla dichiarazione doganale (box 47). Sorge al momento dell'attraversamento della linea doganale, si formalizza all'atto dell'immissione in libera pratica (importazione definitiva) e si estingue con il pagamento dei tributi (Dazio, IVA e altre imposte indirette).

Oltre all'importatore, quale debitore verso la Dogana, potrebbero esserci anche altre figure quali il **dichiarante** in rappresentanza indiretta indicato nel box 14, con codice 3 che risponde **in solido con la Società rappresentata**.

COS'E' L'ESPORTAZIONE?

base normativa

Articolo 8, 1[^] comma, del DPR n. 633/1972 : **definisce le cessioni all'esportazione non imponibili IVA**, quando:

- a) le cessioni sono eseguite mediante trasporto dal venditore (cedente) fuori del territorio dell'Unione Europea (gruppo INCOTERMS C o D);
- b) le cessioni sono eseguite mediante trasporto dal compratore (cessionario non residente) di beni fuori dell'Unione Europea **entro novanta giorni dalla consegna** (gruppo INCOTERMS E o F) con il termine dei 90 giorni e l'obbligo per il cedente di dimostrare l'uscita fisica della merce.

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Nella prassi commerciale è frequente il ricorso alla vendita di merci destinate all'esportazione con applicazione della condizione «**ex works**» quale termine di consegna pattuita tra venditore e acquirente, che prevede che il venditore si limiti a mettere a disposizione dell'acquirente la merce nei locali della propria Azienda ed è l'acquirente che si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio doganale.

Ma poi, sorgono difficoltà a reperire le dichiarazioni doganali o talvolta vengono presentate per la stessa merce due dichiarazioni.

La resa almeno **FCA (franco vettore)**, consentirebbe al venditore tenuto all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, di entrare agevolmente in possesso della documentazione richiesta sul piano fiscale.



LUOGO APPROVATO

AUTORIZZAZIONE E BENEFICI DEL LUOGO APPROVATO

Con la Circolare Doganale n. 2/D del 7 febbraio 2018, l'Agenzia delle Dogane informa che può essere chiesta e autorizzata la presentazione delle merci all'esportazione o all'importazione presso un luogo diverso dall'Ufficio Doganale, mediante un'Autorizzazione.

Il soggetto istante può essere un CAD (Associazione di doganalisti riconosciuta dalla Direzione Interregionale delle Dogane) oppure l'Azienda stessa e si chiama luogo approvato. In entrambi i casi, le merci devono essere presenti e dichiarate presso il proprio magazzino, con resa Incoterms almeno **FCA**.

Tali Autorizzazioni danno i vantaggi, all'esportazione e all'importazione, di evitare di presentare le merci (il camion, il container, etc.) presso gli Uffici Doganali e, una volta svincolate (anche per via telematica) raggiungere la destinazione voluta, eseguire i controlli doganali presso il proprio magazzino e tenere sotto controllo le operazioni doganali appurate con visto uscire.

Il luogo CAD, rispetto al luogo approvato dell'Azienda, ha tempi più rapidi di rilascio, l'Azienda gode di autorizzazione e garanzie in possesso del CAD per i transiti interno ed esterno e le eventuali verifiche fisiche sono spalmate in un range di clienti più ampio.

CONDIZIONI OGGETTO DI VERIFICA

Le **condizioni** per accedere a queste Autorizzazioni sono:

- sia **esclusa l'occasionalità dell'utilizzo del luogo** tenendo conto del volume delle operazioni;
- sia assicurata l'idoneità e la regolarità del **titolo legittimante l'utilizzo del luogo** deputato alla presentazione delle merci (contratto di proprietà, affitto o comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate);
- il luogo approvato sia **utilizzato esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione**, che può, tuttavia, avvalersi di un rappresentante per l'espletamento delle formalità doganali;
- il sito, dettagliatamente descritto anche attraverso supporto documentale che consenta in maniera chiara e precisa l'individuazione del luogo o dell'area destinata in via esclusiva e permanente allo stesso operatore economico richiedente, sia tale da **non generare commistioni con merci di altri soggetti, sia idoneo a ricevere e movimentare merci ed abbia i requisiti di sicurezza tali da garantirne la salvaguardia da possibili intrusioni**;
- sia costituita una eventuale idonea garanzia;
- sia assicurato un ordinato svolgimento delle operazioni e siano consentiti adeguati controlli doganali;
- siano utilizzati i vigenti istituti doganali nel rispetto delle disposizioni unionali ai fini dell'arrivo delle merci nel luogo approvato.

I DOCUMENTI

I **documenti** necessari per presentare la domanda (allegato 1 se l'istante è il CAD, allegato 2 se l'istante è l'Azienda stessa, sono:

- Planimetria del magazzino con evidenziata l'area per le ispezioni doganali;
- Contratto registrato di disponibilità dell'immobile;
- Relazione tecnica asseverata di idoneità del luogo;
- Certificato camerale con unità locale il magazzino autorizzato;
- Dichiarazione di libero accesso alle autorità doganali;
- Fotocopia carta d'identità del legale rappresentante, possibilmente a colori;
- Mandato a svolgere le operazioni doganali al doganalista;
- Contratto di Servizio (se si utilizza un CAD).

Dopo aver effettuato gli accertamenti delle condizioni, l'Ufficio delle dogane (per i CAD la Direzione territoriale competente) rilascia l'autorizzazione con il formulario indicato nella Circolare.

DOVE VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE?

Rif.to art. 1 punto 19 del RD, art. 5 punto 31 del CDU

La dichiarazione di esportazione va presentata **presso l'Ufficio doganale competente sul luogo di stabilimento dell'esportatore, ad eccezione:**

1. quando le merci vengono **consolidate, imballate o re-imballate in un luogo diverso**: in tali casi è consentita la presentazione della dichiarazione di esportazione **presso l'Ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui le merci sono consolidate, imballate, re-imballate** oppure **nel luogo dove vengono imbarcate**, in un porto o aeroporto nazionale, ovvero **caricate per l'esportazione** a mezzo strada o ferrovia;
2. un altro **Ufficio doganale nazionale competente per ragioni amministrative** per prodotti particolari che possono essere esportati solo presso determinati uffici doganali;
3. nel caso di **subappalto di produzione ad altro soggetto**, al suo **Ufficio doganale competente**.

Oltre all'Ufficio doganale di esportazione, vi è un altro Ufficio doganale coinvolto: la **DOGANA DI USCITA, l'ultima comunitaria, che deve essere avvisata e ha il compito di chiudere l'operazione quando vede la merce passare:**

- **box A e C Ufficio doganale di esportazione**: è il luogo dove viene presentata la dichiarazione di esportazione;
- **box 29 Ufficio doganale di uscita/entrata**: è l'ultimo luogo di controllo prima che le merci escano definitivamente dal territorio dell'Unione Europea; è un dato da **revisionare** se cambia.

I due uffici vanno comunicati al dichiarante: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_home.jsp?Lang=en

INCIPIT ALL'OPERAZIONE DOGANALE

Per cominciare, l'Azienda:

1. **Classifica** la merce scegliendo il codice doganale nella Tariffa;
2. Verifica che effettivamente la sua merce **non abbia restrizioni**, in quanto ogni dichiarazione di libera esportazione è rilasciata sotto la propria responsabilità anche penale;
3. Controlla i Regolamenti e ottiene le **licenze**, ove necessarie;

Poi, invia i seguenti documenti al dichiarante:

- a) Il **mandato scritto**, generale o speciale, con il tipo di rappresentanza diretta o indiretta;
- b) Le **istruzioni** necessarie per impostare la bolletta doganale:
 - ❖ UNA SUDDIVISIONE IN FATTURA, O IN DOCUMENTO A PARTE, DI COLLI, VOCE DOGANALE, PESI, VALORE E ORIGINE PREFERENZIALE:
 - ❖ QUANTITA' (peso lordo e netto),
 - ❖ QUALITA' (NC o TARIC),
 - ❖ VALORE (fattura, suddivisione spese di trasporto e di assicurazione tra Extra UE, UE e Italia, in caso di importazione),
 - ❖ DESTINAZIONE FINALE DELLA MERCE, PAESE, DOGANA DI USCITA DALLA COMUNITA',
 - ❖ ORIGINE PREFERENZIALE, suddividendo pesi e valori di merce da considerare;
- c) La **dichiarazione di libera esportazione o importazione**: assenza di vincoli e restrizioni al libero scambio;
- d) La **richiesta di emissione del certificato** di circolazione **EUR1** o di libera pratica **ATR**.

Dato lo scopo del presente intervento, si consiglia all'Azienda di farsi rilasciare dal dichiarante, prima dell'invio della bolla doganale in AIDA, una **bozza in formato DAU per il controllo dei dati** e li conferma, dopo aver visionato le caselle fondamentali;

In caso di errori, qualora la dichiarazione sia stata rilasciata, l'Azienda chiede la **revisione dell'accertamento su istanza di parte**.

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE ALL'ESPORTAZIONE

E' formato dai seguenti documenti in PDF:

1. **MANDATO** scritto ad eseguire l'operazione al doganalista
2. DICHIARAZIONE DOGANALE (**DAE** Documento Accompagnamento esportazione)
3. **PERMESSO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO** (autorizzazione comunitaria CEMT/autorizzazione al viaggio);
4. **RICEVUTA PAG.TO TASSA DI CIRCOLAZIONE** (diritto fisso italiano calcolato sul tonnellaggio trasportato)
5. **FATTURA DI ESPORTAZIONE** (cod. N380), eventualmente recante la dichiarazione di origine preferenziale su fattura con lo status di esportatore autorizzato (cod. N864),
6. COPIA DEL **CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE** (EUR1 cod. N954) o DI **IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA** (ATR cod. N018), REX (cod. C100), attestazioni di origine (cod. U164 e U165)
7. Copia della **LICENZA DUAL USE o altre AUTORIZZAZIONI**
8. STAMPA DEL **MESSAGGIO MRN** DI «USCITA CONCLUSA»

Oltre a questi documenti, l'Ufficio Doganale può richiedere:

1. **CMR**
2. Copia del **CERTIFICATO DI ORIGINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO**
3. **DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEL MEZZO (libretto di circolazione) e DELL'AUTISTA** (passaporto, patente di guida)
4. **CONTABILE PAGAMENTO DELLA MERCE**
5. **DICHIARAZIONI A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE (conservazione almeno 3 anni, Corea del Sud 5 anni)**

Con la Nota Doganale prot. n. 27517/RU del 06/03/2017, l'operatore economico non è più obbligato alla materiale consegna della documentazione in dogana perché, laddove richiesto in caso di controllo documentale CD, potrà trasmettere tali documenti in formato elettronico, attraverso il PDF.